



Il Ministro del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, a favore di strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta ai sensi dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTA la legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante *“Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante *“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante *“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”*, e, in particolare, l'articolo 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante *“Disciplina dell'agriturismo”*;

VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”*;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante *“Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”* e in particolare l'articolo 52, ai sensi del quale al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*, e in particolare, l'articolo 79, concernente ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale, ai sensi del quale il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-





Il Ministro del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019;

VISTO il comma 3 dell'articolo 79 del citato decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall'art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, successivamente, dall'art. 7, comma 5, lett. b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale, per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 79 è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022;

VISTO che il decreto attuativo da adottare ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, deve avere ad oggetto il credito d'imposta relativo agli anni 2020 e 2021, nei limiti di spesa, rispettivamente, di 180 e 200 milioni di euro, stabilendo che *“il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è adeguato alle disposizioni del presente articolo”*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante *“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”* e in particolare l'articolo 10, che prevede, per favorire l'imprenditorialità nel settore turistico, il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere in relazione ai costi sostenuti per determinati interventi e a determinate tipologie di spese sostenuti per riqualificare e migliorare le strutture medesime;

VISTO il comma 4 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014, ai sensi del quale con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni applicative del medesimo articolo;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l'articolo 1 che al comma 1 introduce un nuovo credito d'imposta a favore delle imprese turistiche;

VISTO il predetto articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, e, in particolare, il comma 13 ai sensi del quale *“Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «per i tre periodi d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «per i due periodi d'imposta»*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il *“Testo Unico delle imposte sui redditi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*;





Il Ministro del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 giugno 1989, n. 236, recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti 7 maggio 2015, recante "Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere", adottato ai sensi del comma 4 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute e il Ministro della difesa 26 giugno 2015, recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati";

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2017, recante "Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, a favore di strutture alberghiere ed agrituristiche, ai sensi dell'articolo 1, commi da 4 a 7, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus";

RITENUTO opportuno dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 79, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, ai sensi del quale il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2014 è adeguato alle disposizioni del medesimo articolo 79, anziché adeguando il decreto interministeriale 7 maggio 2015, sostituendolo con il presente decreto, al fine di fornire un testo di riferimento unitario ai soggetti interessati;

CONSIDERATO che tra i temi interessati dal presente decreto vi è quello dell'incremento





Il Ministro del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

dell'efficienza energetica delle strutture ricettive turistico-alberghiere e che l'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, come convertito, attribuisce al Ministero della transizione ecologica le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ivi compresi i profili di efficientamento energetico, e, quindi, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2014, come convertito, occorre acquisire anche il concerto di tale Dicastero;
SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 9 febbraio 2022.

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con riferimento in particolare:

a) alle tipologie di strutture ricettive ammesse al credito d'imposta, alle tipologie di interventi ammessi al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute;

b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo;

c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo;

d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

Art. 2

(Definizioni e tipologie di soggetti e interventi ammissibili al credito d'imposta)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto:

a) per struttura ricettiva ammessa al credito di imposta si intende:

1) la "struttura alberghiera", quale struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali;

2) le strutture che svolgono attività agrituristica (di seguito "agriturismo"), come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;

3) gli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

4) le strutture ricettive all'aria aperta, ossia le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria,





Il Ministro del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta e al soggiorno di turisti, quali i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche, i parchi di vacanza, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali;

b) per interventi ammessi al beneficio si intendono:

1) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

2) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

3) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

4) gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come definite dall'articolo 2, lettera A, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 giugno 1989, n. 236, e delle barriere sensoriali e della comunicazione nonché la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate, e la realizzazione di strumenti che favoriscono la mobilità interna ed esterna attraverso la comunicazione, la robotica o altri mezzi tecnologici;

5) gli interventi di incremento dell'efficienza energetica, quali:

5.1) gli interventi di riqualificazione energetica globale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

5.2) gli interventi sull'involucro edilizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

5.3) gli interventi di installazione di collettori solari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

5.4) gli interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti da i) a xiii) del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE:





Il Ministro del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

a) l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

b) per le aree non metanizzate, la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

5.5) installazione e messa in opera, di dispositivi e sistemi di *building automation* di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

5.6) gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistemi di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

6) gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;

7) l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che abbia finalità di incremento dell'efficienza energetica e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo;

8) la realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali;

9) l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali.

Art. 3

(Agevolazione concedibile)

1. Alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto, in relazione agli interventi aventi ad oggetto le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021 relative agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura recettiva oggetto di intervento.

2. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, e comunque fino all'importo massimo di 200 mila euro.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è alternativo e non cumulabile con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

4. Per le imprese che svolgono attività agrituristica il credito di imposta è riferibile alle sole





Il Ministro del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', come successivamente modificato.

Art. 4

(Spese eleggibili al credito d'imposta)

1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al presente decreto, sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute ai sensi dei commi 3 e 4, le spese:

a) relativamente a interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per:

- 1) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;
- 2) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
- 3) modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;
- 4) realizzazione di balconi e logge;
- 5) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
- 6) servizi igienici e costruzione dei servizi igienici anche in ampliamento di quelli esistenti;
- 7) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche;
- 8) sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;
- 9) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
- 10) installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi;

b) relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, per:

- 1) sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;
- 2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
- 3) realizzazione *ex novo* di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle





Il Ministro del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

persone portatrici di handicap;

4) sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;

5) installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari;

6) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità;

c) relativamente a interventi di incremento dell'efficienza energetica, per:

1) interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal suddetto decreto;

2) installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), punto 5.6).

d) relativamente agli interventi inerenti all'adozione di misure antisismiche, per:

1) valutazione della classe di rischio ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

2) progettazione degli interventi;

3) interventi di tipo locale;

4) interventi di miglioramento del comportamento sismico;

e) relativamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, per:

1) acquisto o rifacimento di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, oppure sostituzione con altri aventi caratteristiche migliorative, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni a condizione che la classe di efficienza energetica degli elettrodomestici sia non inferiore alla A+ o, per forni elettrici, asciugatrici e lavatrici combinate-asciugabiancheria, non inferiore alla A;

2) acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;

3) acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, *boiserie*, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;

4) acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;

5) arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere;

f) relativamente alla realizzazione di piscine termali, per:

1) la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi





Il Ministro del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;

2) la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l'esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi;

g) relativamente all'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, per:

1) vasche per balneoterapia;

2) apparecchi per l'erogazione delle terapie inalatorie e dell'aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari;

3) attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;

4) attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione, lettini;

5) arredi per i camerini e postazioni di cura;

6) attrezzature per l'erogazione di trattamenti alla persona, in forma individuale o collettiva;

7) realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature;

8) attrezzature e arredi per l'esterno quali sdraio, lettini e ombrelloni;

9) computer e *software* gestionali.

h) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a g), comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti.

2. Le singole voci di spesa di cui al comma 1 sono eleggibili, ciascuna, nella misura del cento per cento. L'importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di euro 307.692,30 per ciascuna struttura ricettiva, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo pari a 200 mila euro, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni.

3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

4. L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Per le spese sostenute in relazione agli interventi di cui al comma 1, lettera d), si applicano altresì le previsioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

5. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 è riconosciuto anche nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui al comma 1, lettere a) e b), comportino un aumento di cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008,





Il Ministro del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 5

(Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta)

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto, le imprese interessate presentano al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, apposita domanda secondo le modalità definite con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato:

a) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese eleggibili ai sensi dell'articolo 4;

b) l'attestazione di effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell'articolo 4, comma 4;

c) il credito d'imposta spettante.

3. Le imprese interessate devono, altresì, contestualmente alla domanda di cui al comma 1, allegare, a pena di inammissibilità, la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'avviso di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero del turismo, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili pari a 180 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 1, il Ministero comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante.

5. Entro il 31 dicembre 2022, i dati relativi agli interventi ammessi all'agevolazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 5, sono comunicati dal Ministero del turismo all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, al fine di valutarne l'incidenza in relazione al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

6. Il credito d'imposta di cui al presente decreto:

a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

7. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è concesso e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato





Il Ministro del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente decreto, le risorse stanziare sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio", aperta presso la Banca d'Italia. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero del turismo, prima della comunicazione alle strutture beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle strutture ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

8. Ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il credito di imposta di cui al presente decreto è concesso previa trasmissione delle informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato e previo adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo, a cura del Ministero del turismo, quale condizione di efficacia del provvedimento di concessione del medesimo credito d'imposta.

9. L'accesso al credito di imposta di cui al presente decreto è ammesso nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*". Le verifiche di cui al periodo precedente sono svolte dal Ministero del turismo.

Art. 6

(Cause di revoca del credito d'imposta)

1. Il credito d'imposta è revocato:

a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente decreto;

b) nel caso in cui la documentazione presentata, di cui all'articolo 5, comma 3, contenga elementi non veritieri o sia incompleta;

c) nel caso in cui non venga rispettata, per la fattispecie dell'acquisto di mobili e arredi, la condizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge n. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

d) in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

2. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7

(Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito)

1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero del turismo, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato





Il Ministro del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

2. L'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al Ministero del turismo l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività, ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero del turismo, che, previa richiesta dell'Agenzia, esprime il proprio parere oppure dispone la partecipazione di proprio personale all'attività di controllo. L'attività di collaborazione di cui al secondo periodo è svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero del turismo, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle strutture ricettive che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Il Ministro del turismo

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro dello sviluppo economico

Il Ministro della transizione ecologica

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

